

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 gennaio 2008, n. 1-108/Leg

Regolamento per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca per le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e per le istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 e articolo 98 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)

(b.u. 11 marzo 2008, n. 11)

Art. 1 *Oggetto*

1. Questo regolamento disciplina le modalità e le procedure per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca, ai fini dell'assegnazione di personale insegnante con precedenza assoluta nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate situate nei comuni mocheni di Fierozzo - Vlarötz, Frassilongo - Garait, Palù del Fersina - Palae en Bersntol e cimbro di Luserna - Lusern, in attuazione dell'articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento delle scuole dell'infanzia della provincia autonoma di Trento).

2. Questo regolamento disciplina altresì le modalità e le procedure per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca, ai fini dell'assunzione di personale docente a tempo indeterminato e determinato con precedenza assoluta nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali situate nei comuni indicati dal comma 1, in attuazione dell'articolo 98, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), nonché per l'assegnazione di personale docente per l'attuazione di progetti ed interventi mirati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura mochena e cimbra, in attuazione dell'articolo 98, comma 2, della medesima legge provinciale n. 5 del 2006.

Art. 2 *Destinatari*

1. Possono richiedere l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca:

- a) ai fini dell'assegnazione con precedenza assoluta nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate situate nei comuni indicati dall'articolo 1, il personale insegnante a tempo indeterminato e determinato in servizio presso le scuole dell'infanzia della provincia di Trento, nonché i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia della provincia di Trento;
- b) ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato e determinato con precedenza assoluta nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali situate nei comuni indicati dall'articolo 1, il personale docente a tempo determinato delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento nelle medesime scuole;
- c) ai fini dell'assegnazione di personale docente per l'attuazione di progetti ed interventi mirati alla tutela e alla promozione della lingua e della cultura mochena e cimbra, il

personale docente a tempo indeterminato e determinato delle scuole primarie e secondarie di primo e di secondo grado e i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso all'insegnamento nelle medesime scuole.

Art. 3

Attestato di conoscenza della lingua e della cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca

1. Ai fini della documentazione della conoscenza della lingua e della cultura mochena e tedesca o cimbra e tedesca, la Provincia considera valido l'attestato rilasciato dalla struttura provinciale competente in materia di gestione del personale della scuola, di seguito denominata struttura provinciale competente, sulla base dell'esito dell'esame sostenuto dai candidati davanti alle commissioni previste dall'articolo 4.

2. L'attestato ha validità a tempo indeterminato.

Art. 4

Composizione e nomina delle commissioni d'esame

1. Per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura mochena e tedesca la commissione d'esame è composta da:

- a) un dirigente preposto a una struttura provinciale competente in materia di istruzione o di minoranze linguistiche o un dirigente di un'istituzione scolastica e formativa provinciale situata all'interno del bacino d'utenza scolastica dei comuni indicati all'articolo 1, con funzioni di presidente;
- b) un esperto della lingua tedesca;
- c) due esperti della lingua e della cultura della popolazione mochena, scelti sulla base di una rosa di quattro nominativi proposti dall'Istituto culturale mocheno - Bersntoler Kulturinstitut.

2. Per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura cimbra e tedesca la commissione d'esame è composta da:

- a) un dirigente preposto a una struttura provinciale competente in materia di istruzione o di minoranze linguistiche o un dirigente di un'istituzione scolastica e formativa provinciale situata all'interno del bacino d'utenza scolastica dei comuni indicati all'articolo 1, con funzioni di presidente;
- b) un esperto della lingua tedesca;
- c) due esperti della lingua e della cultura della popolazione cimbra, scelti sulla base di una rosa di quattro nominativi proposti dall'Istituto culturale cimbro - Kulturinstitut Lusern.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni d'esame sono svolte da un dipendente della Provincia.

4. Alla nomina delle commissioni d'esame provvede la Giunta provinciale; con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale può altresì nominare uno o più membri supplenti.

5. Le commissioni d'esame rimangono in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

6. Ai componenti delle commissioni d'esame è corrisposto il compenso previsto dalla vigente normativa provinciale per le commissioni esaminatrici ai fini dell'accesso all'impiego in Provincia.

Art. 5
Prove di esame

1. Con il provvedimento di nomina delle commissioni d'esame la Giunta provinciale stabilisce i termini e le modalità generali per l'effettuazione delle prove d'esame.

2. L'esame consiste:

- a) in una prova scritta, che verte su un elaborato volto ad accertare la conoscenza della lingua tedesca, scelto dal candidato tra tre proposti dalle commissioni;
- b) in una prova orale, da sostenersi in lingua mochena o cimbra. L'esame orale verifica, in particolare, la conoscenza e la padronanza della lingua e della cultura mochena o della lingua e della cultura cimbra con particolare riferimento alla conoscenza delle varianti alla lingua tedesca parlate dalle popolazioni dei comuni mocheni o del comune cimbro, nonché la conoscenza degli aspetti storici, geografici, socio/economici, ambientali e toponomastici di interesse locale. E' richiesta inoltre, a scelta del candidato, la disamina di problemi relativi alla conoscenza delle metodologie dell'insegnamento plurilingue, agli aspetti multiculturali e alle metodologie di educazione linguistica. Nell'esame il candidato deve dimostrare di avere un'adeguata conoscenza linguistica, tale da consentirgli di comprendere e di esprimersi convenientemente con gli studenti affidati.

3. Per superare l'esame il candidato deve ottenere l'idoneità secondo i parametri stabiliti dalla commissione.

4. L'elenco degli idonei è approvato dal dirigente della struttura provinciale competente; il medesimo dirigente, in relazione all'idoneità conseguita, rilascia a ciascun idoneo l'attestato previsto dall'articolo 3.

Art. 6
Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Provincia 12 giugno 2001, n. 20-71/Leg (Regolamento concernente "Disposizioni per l'accertamento della conoscenza della lingua e della cultura delle popolazioni di lingua tedesca della provincia di Trento dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna, ai fini del riconoscimento della precedenza assoluta nell'assegnazione di personale insegnante nelle scuole dell'infanzia site in detti comuni).